

Pubblicato il 07/02/2019

N. 01567/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02489/2013 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2489 del 2013, proposto da SAT - Società Autostrada Tirrenica s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Udine, 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 0000503 del 31.12.2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato disposto che "l'aggiornamento tariffario applicabile per l'anno 2013 dalla concessionaria autostradale Società Autostrada Tirrenica S.p.A., con decorrenza 01.01.2013, è sospeso, in difformità a quanto proposto dalla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali";

- della nota del 28.12.2012, prot. 112253, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Affari Economici;

- della nota del 28.12.2012, prot. n. 31832, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - il Capo del Gabinetto;

- della nota del 29.12.2012, prot. 0045675 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – il Capo del Gabinetto;

- di ogni altro atto, comunque connesso, precedente o successivo, preparatorio o consequenziale agli atti sopra indicati comunque successivo alla nota del 22.12.2012 prot. 006412 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e per gli affari generali ed il personale – Direzione generale per le infrastrutture stradali;

nonché per l'accertamento

del diritto e dell'interesse di SAT – Società Autostrada Tirrenica S.p.A. a vedersi riconosciuto l'adeguamento tariffario per l'anno 2013 previsto dalla legge e dalla Convenzione Unica sottoscritta in data 11.3.2009 con ANAS S.p.A. e la conseguente condanna del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare il provvedimento di adeguamento tariffario per l'anno 2013 nella misura indicata dalla Struttura di vigilanza delle concessioni autostradali

nonché per la condanna

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da SAT - Società Autostrada Tirrenica S.p.A. per effetto della sospensione dell'incremento tariffario richiesto e dovuto a decorrere dall'1 gennaio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la Società Autostrada Tirrenica (in avanti, "SAT" o "la concessionaria"), premesso di essere concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto interministeriale n. 503 del 31.12.2012, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, anche "MIT" o "il concedente"), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la sospensione dell'aggiornamento tariffario che SAT avrebbe dovuto applicare per l'anno 2013 con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno.

Con un unico motivo di impugnazione, la concessionaria deduce che il provvedimento di sospensione sarebbe in contrasto con l'art. 21, comma 5, del DL n. 355 del 2003 (convertito dalla Legge n. 47/2004) e l'art. 18 della Convenzione Unica stipulata con il MIT, e affetto anche da eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per contraddittorietà e illogicità manifesta.

Oltre all'annullamento del decreto n. 503/2012, SAT chiede anche, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'adeguamento tariffario nella misura del 3,81% e la condanna dei Ministeri intimati ad adottare il conseguente decreto interministeriale. Formula, inoltre, una richiesta di risarcimento del danno determinato dalla mancata percezione degli adeguamenti tariffari per il periodo di sospensione.

I Ministeri resistenti si sono costituiti in giudizio senza formulare difese scritte.

In vista dell'udienza fissata per la trattazione della controversia, SAT ha depositato copia del D.I. n. 146 del 9.4.2013, di revoca della sospensione impugnata con il ricorso e di approvazione dell'adeguamento tariffario per l'esercizio 2013 nella misura del 3,81%, come richiesto dalla concessionaria. Ha, quindi, chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento e a quella di accertamento del diritto all'adeguamento tariffario, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Alla udienza pubblica del 16 gennaio 2019, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile presenza di un profilo di parziale improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del gravame, in relazione alle domande di annullamento e di accertamento; quanto alla domanda risarcitoria, è stata prospettata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Uditi i difensori delle parti presenti sulle questioni in rito sopra descritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Osserva il Collegio che con il decreto interministeriale n. 146 del 9 aprile 2013, adottato dal MIT di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è stata disposta la revoca della sospensione dell'aggiornamento tariffario applicabile per l'anno 2013 disposta con il d.i. 31 dicembre 2012, n. 503, oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

Il medesimo d.i. n. 146/2013 ha approvato l'aggiornamento tariffario applicabile per l'anno 2013 dalla SAT, in misura pari al 3,81%. Ne consegue che, in relazione alla domanda di annullamento del d.i. n. 503/2012 e di accertamento del diritto alla corresponsione di un adeguamento tariffario nella misura del 3,81%, il ricorso va dichiarato improcedibile, non permanendo, in relazione a tali richieste, un interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia.

Quanto alla domanda risarcitoria pure formulata nel gravame, va rilevato che la richiesta del concessionario ha ad oggetto il riconoscimento della mancata percezione degli adeguamenti tariffari per il periodo di sospensione, dal primo gennaio al 9 aprile 2013, data di adozione del d.i. n. 146/2013. Il decreto in questione, tuttavia, ha implicitamente riconosciuto la spettanza di tali somme, in quanto ha disposto che l'aggiornamento tariffario del 3,81% (misura, questa, identica a quella richiesta dal concessionario) decorre dal 1° gennaio del 2013. Ha anche previsto che le modalità di recupero conseguenti all'andamento tariffario per il periodo di sospensione sarebbero state definite successivamente, nell'ambito del procedimento di adeguamento tariffario per il 2014.

Parte ricorrente, nella memoria difensiva da ultimo depositata in giudizio, lamenta la circostanza che, nonostante gli impegni assunti dai Ministeri resistenti, non è stato ancora previsto il recupero dei mancati ricavi da pedaggio subiti da SAT. Ne consegue che la richiesta del concessionario di ottenere le somme spettanti a titolo di mancato ricavo per il periodo di sospensione esula dallo scrutinio del corretto esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione nell'ambito del rapporto di concessione, trattandosi di una questione che attiene, nella sostanza, alla quantificazione di un corrispettivo spettante al concessionario a seguito della determinazione dell'adeguamento tariffario e la cui debenza è stata già riconosciuta dalla concedente. Dunque, trova applicazione nel caso di specie l'art. 133 comma 1 lett. b) e c), del d.lvo 2.7.2010 n. 104, che attribuisce al giudice ordinario la competenza a giudicare in materia di controversie su rapporti di concessione ogni volta che si faccia questione di indennità, canoni ed altri corrispettivi. L'attività di quantificazione in parola, inoltre, avendo ad oggetto la ricognizione di un debito pecuniario a carico dell'amministrazione, rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo i presupposti per l'esercizio della giurisdizione del g.a., in quanto l'attività richiesta alla p.a. si esaurisce nell'adozione di un provvedimento a contenuto strettamente vincolato, in cui non residua alcuno spazio di scelta discrezionale per l'amministrazione.

In conclusione, in relazione alle domande di annullamento del decreto n. 503 del 31.12.2012 e di accertamento del diritto all'adeguamento tariffario, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; quanto alla domanda risarcitoria, va dichiarata la sussistenza della giurisdizione dell'A.g.o., davanti cui il ricorso potrà essere riproposto in ossequio al disposto di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a..

Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE  
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO